

File scaricato dal SITO (il 24 maggio 2015 dal Gen. D. Maurizio Leoni e “vivacizzato” anche tramite i colori la scrittura)

ASSOCIAZIONE "CLUB UFFICIALI MARCHIGIANI": STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, previo assenso del Ministro della Difesa, l'associazione senza scopo di lucro, apartitica, apolitica e asindacale denominata: "Club Ufficiali Marchigiani".

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Serra de' Conti (AN) in via Madonna del Piano n° 49.
Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituite sedi amministrative o secondarie in Italia.

ARTICOLO 2 bis - LOGO

Il logo del Club Ufficiali Marchigiani, rappresenta il simbolo distintivo dell'Associazione.
Il logo si compone delle iniziali dell'Associazione nei colori smaltati verde per la "C", rosso per la "U", bianco e nero per la "M".

La "M" compresa nelle altre due lettere, rappresenta il picchio, simbolo della Regione, con la testa nell'apice sinistro della lettera con il becco rivolto verso sinistra e l'ala nella parte discendente da sinistra a destra. L'apice destro della lettera "U" sarà sormontato dalla stella a cinque punte distintiva delle FFAA.

Sullo sfondo campeggia la sagoma stilizzata della Regione Marche con la costa in rilievo.
In basso si distingue il nome dell'Associazione per esteso in carattere corsivo, sottolineato e le iniziali maiuscole.

Il logo, può essere utilizzato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per tutte le attività promosse dal Club quale strumento di comunicazione e apposto su carta intestata, locandine, brochure, manifesti, presentazioni e tutto ciò che ufficialmente viene usato del Club come mezzo di comunicazione visiva per il perseguimento delle sue finalità in Italia.

ARTICOLO 3 - VALORI

L'Associazione, che si riconosce nella cultura, nei valori etici e nelle tradizioni militari della Repubblica Italiana, si basa:

- sul rispetto della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti dello Stato nonché, in particolare, delle Norme di Principio sulla Disciplina Militare, di cui alla legge n. 382 del 1978, e del relativo Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. n. 545 del 1986;
- sul rispetto delle tradizioni di civiltà, di unità nazionale e di incondizionata fedeltà alla Patria;
- sulla coerenza con i valori di libertà, democrazia, solidarietà e pacifica convivenza tra diversi popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si propone di:

- promuovere scambi di esperienze e rapporti tra i soci, al fine di accrescerne la professionalità, il bagaglio culturale e di favorire la divulgazione dei valori etici e patriottici della cultura militare;
- studiare ed analizzare sotto il profilo economico, sociale e storico aspetti attinenti alla presenza militare nella Regione Marche;

- promuovere iniziative di carattere culturale e scientifico quali conferenze, dibattiti, seminari di studio e attività di ricerca, allo scopo di instaurare e consolidare ogni forma di dialogo, incontro e collaborazione, favorendo la divulgazione e la valorizzazione della cultura militare in particolare nella Regione Marche;
- sviluppare la cultura della cooperazione, tra le organizzazioni civili e militari nei casi di pubbliche calamità, emergenze naturalistiche, etc.;
- promuovere iniziative editoriali e di carattere mediatico/promozionale per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, nel rispetto delle norme sullo stato giuridico e della disciplina militare;
- sviluppare attività ricreative e culturali allo scopo di rafforzare il vincolo di amicizia tra i soci (Ufficiali in servizio o in quiescenza), promuovendone la solidarietà e favorendo il consolidamento dei sentimenti di appartenenza alla regione di nascita ed alla comune tradizione militare;
- assumere ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nel rispetto delle leggi dello Stato e dei valori etici della professione militare.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 6 - I SOCI

I soci si dividono in:

- fondatori;
- ordinari;
- onorari;
- benemeriti;
- simpatizzanti.

Sono soci fondatori gli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, in servizio o in quiescenza, nati e vissuti per un periodo di tempo significativo nella Regione Marche che hanno preso parte alla prima riunione costitutiva.

Sono soci ordinari, quelli in possesso dei medesimi requisiti dei soci fondatori, ritenuti qualificati a contribuire al perseguimento dello scopo sociale la cui domanda di ammissione sia stata accolta a norma del presente Statuto.

Sono soci onorari le personalità di spicco proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea o da almeno un terzo dei soci, che abbiano instaurato un comprovabile legame con la Regione e che vengano giudicati meritevoli di tale riconoscimento.

Sono soci benemeriti le persone o gli Enti che hanno arrecato benefici morali e/o materiali all'Associazione. I soci benemeriti debbono essere riconosciuti con delibera motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono soci simpatizzanti i soggetti che, in quanto familiari non oltre il primo grado di soci ordinari, condividono i valori e gli obiettivi dell'Associazione ed hanno chiesto di farne parte. Coloro che intendono divenire associati ordinari e simpatizzanti devono presentare domanda al Presidente dell'Associazione, dichiarando di essere disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione nell'osservanza del presente statuto. Sulla domanda decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. L'aspirante associato, ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda, è tenuto a versare, nel termine fissato dal consiglio, la quota di adesione all'Associazione. Fino a diversa determinazione la quota di adesione all'associazione è fissata annualmente con atto dell'Assemblea.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati Fondatori e Ordinari:

- partecipano all'Assemblea straordinaria ed ordinaria con diritto di voto;
- possono essere eletti o designare propri rappresentanti alle cariche sociali;
- devono versare i contributi ordinari e straordinari nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea; - devono lealmente collaborare al perseguimento delle finalità associative e rispettare lo Statuto ed i regolamenti associativi.

Gli associati Onorari:

- possono partecipare all'Assemblea straordinaria ed ordinaria senza diritto di voto;
- non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Gli associati benemeriti:

- non vengono considerati al fine del raggiungimento del quorum per la validità delle sedute dell'Assemblea, ma, qualora risultassero presenti, avranno diritto al voto;
- non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Gli associati Simpatizzanti:

- possono partecipare all'Assemblea straordinaria ed ordinaria senza diritto di voto;
- possono versare i contributi ordinari e straordinari; - non possono ricoprire cariche sociali;
- devono lealmente collaborare al perseguimento delle finalità associative e rispettare lo Statuto ed i regolamenti associativi.

ARTICOLO 8 - CAUSE DI CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Gli associati cessano di diritto di far parte dell'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per esclusione, deliberata dall'Assemblea, in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dallo Statuto;
- per candidatura a carica politica e/o per atti in grado di compromettere il carattere apolitico, apartitico e non sindacale dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - DECADENZA DELLA CARICA ASSOCIATIVA DIRETTIVA

La candidatura a carica politica e/o sindacale nonché la candidatura agli organi della rappresentanza militare comporta, per il socio che riveste cariche associative direttive, la contestuale decadenza di diritto dalla carica rivestita.

Il socio che ricopre cariche politico/amministrative/rappresentative deve rassegnare le dimissioni dalle stesse per potersi candidare alle cariche associative di cui al presente statuto.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Presidente;
- I Vice Presidenti;
- Il Segretario.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, periodicamente convocata, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni, legalmente adottate a maggioranza assoluta, obbligano tutti gli associati.

ARTICOLO 12 FUNZIONI DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa e dei contributi ordinari e straordinari a carico dei soci;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli indirizzi dell'attività associativa ed in particolare sui programmi annuali e pluriennali presentati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle proposte sottoposte al suo esame dal consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale adunanza in seconda convocazione. E' vietata l'indicazione "varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea.

L'avviso deve essere spedito a ciascun associato all'indirizzo risultante dall'elenco dei soci tramite posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con comunicazione, mediante fax o posta elettronica, trasmessa almeno 5 giorni prima della data del suo svolgimento.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può deliberare di prorogare tale termine per non più di due mesi.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta ne faccia formale richiesta il 50% dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati, in regola con i pagamenti sociali, indicando gli argomenti da trattare che siano di competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 14 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee si svolgono nella sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli associati in regola con il pagamento dei contributi, annuali e straordinari.

Ogni associato può farsi rappresentare mediante delega scritta, rilasciata dall'associato della stessa categoria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

Ove non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci e decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum previsto, il consiglio direttivo dovrà convocare altra Assemblea, non prima di trenta giorni dalla data dell'Assemblea in seconda convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria decide a maggioranza dei presenti. Dello svolgimento delle Assemblee viene redatto verbale a cura del Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Nelle Assemblee straordinarie le funzioni di Segretario sono svolte da un sostituto nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, esclusivamente fra gli associati. Gli associati fondatori possono designare fino a un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. I membri possono essere rieletti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio deve essere convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei consiglieri entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l'elezione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e può eleggere uno o due Vice Presidenti.

Può delegare, altresì, ad uno o più dei suoi componenti la responsabilità di singoli settori e/o lo svolgimento di specifiche funzioni.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario.

In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla reintegrazione tramite nuova elezione dei Consiglieri mancanti, in sostituzione dei dimissionari.

I Consiglieri rieletti rimangono in carica per il residuo periodo di durata del consiglio.

I Consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono automaticamente.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio determinano la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso il Presidente o, in caso di suo impedimento il Vice Presidente più anziano o il Consigliere più anziano, convoca immediatamente un'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

ARTICOLO 16 - IL COMITATO ESECUTIVO

Al fine di perseguire in modo ottimale le attività sociali, il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Esecutivo delegando ad esso determinati poteri di gestione.

Il Consiglio Direttivo determina, al momento della nomina, il numero dei consiglieri componenti il Comitato, del quale fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti se nominati e, con funzioni consultive, il Segretario.

ARTICOLO 17 - COMITATO SCIENTIFICO

L'Assemblea dei Soci delibera la costituzione di un Comitato scientifico, con funzioni consultive su specifici problemi inerenti alla realizzazione degli scopi sociali, stabilendone il numero dei componenti e la durata. Il Comitato Scientifico esprime pareri tecnici non vincolanti in ordine alle attività scientifiche dell'Associazione. Può, inoltre, formare sottogruppi di studio allo scopo di effettuare congiuntamente ad altri associati studi e ricerche inerenti alle attività/tematiche indicate nell'art. 4 (Oggetto Sociale).

Possono far parte del Comitato scientifico personalità che per la specifica competenza professionale o per il particolare impegno a favore della Regione Marche, siano ritenute idonee a collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea, inoltre, può nominare un coordinatore del Comitato scientifico che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo quando si discuta di attività scientifiche o culturali.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra gli Ufficiali Generali e qualora non disponibili tra i Colonnelli membri dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; può promuovere azioni e resistere in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano.

ARTICOLO 19 - I VICE PRESIDENTI

Il Consiglio Direttivo, dopo l'elezione del Presidente e su proposta di questi, può nominare nel proprio ambito uno o due Vice Presidenti che svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

In caso di nomina di due Vice Presidenti, il più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

ARTICOLO 20 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, coordinando l'attività dell'Associazione, sotto la vigilanza e secondo le direttive impartite dal Presidente.

Il Segretario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, delle quali redige verbale.

Il Segretario dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 - COMPENSI

Le cariche sociali non sono retribuite.

ARTICOLO 22 - BILANCIO

L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio, con il conto perdite e profitti, corredato da una relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione associativa, deve essere sottoposto all'Assemblea nei termini di cui ai precedenti artt. 13 e 14.

ARTICOLO 23 - PATRIMONIO

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività mediante:

- i contributi annuali ordinari e straordinari deliberati;
- elargizioni o contributi volontari di cittadini, Istituzioni/Organizzazioni/Organismi governativi e privati;
- le rendite del patrimonio;
- eventuali contributi di terzi (donazioni, lasciti, etc.) ed ogni altro provento derivante dalle attività istituzionali dell'Associazione.

Il patrimonio è costituito: - dalle quote associative;

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali contributi, donazioni o elargizioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- da eventuali residui attivi di precedenti esercizi.

ARTICOLO 24 - RIMBORSO DELLE QUOTE

Nei casi di dimissioni/esclusione/decadenza previsti dallo Statuto, il socio e/o i loro aventi causa non hanno diritto ad alcuna ripetizione o rimborso di quanto versato all'Associazione.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell' Associazione può essere disposto:

- per impossibilità di raggiungere lo scopo sociale;
- per mancanza di fondi.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina immediatamente tre liquidatori che procedono alla liquidazione secondo le modalità indicate dall' Assemblea stessa.

Con la medesima deliberazione l'Assemblea indica la destinazione dei beni che residueranno ad altro Ente o Istituto, senza scopo di lucro, che abbia finalità analoghe o affini a quelle dell' Associazione.

In caso di mancata indicazione da parte dell'Assemblea i beni saranno devoluti secondo quanto stabilito dall'art. 36 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie relative alla applicazione o interpretazione del presente Statuto sono deferite ad un collegio di tre arbitri, di cui due designati dalle parti ed uno, con funzioni di Presidente, dai due arbitri. In caso di mancato accordo il Presidente è designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente.

Gli arbitri si pronunciano, per iscritto, pro bono et aequo, sentire le parti, senza vincolo di procedura, entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio.

L'Autorità giudiziaria della sede legale è competente a conoscere delle controversie insorte fra l'Associazione ed i suoi componenti che non siano compromettibili in arbitri.

ARTICOLO 27 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Statuto, fa riferimento alla legge 11 luglio 1978, n.382, art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile, in materia di associazioni non riconosciute come persone giuridiche.

Club Ufficiali Marchigiani

Via Madonna del Piano 49
60030 Serra de' Conti (AN)
Cod. fiscale: 91029810420